

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

165° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2001

---

**Presidenza del presidente OSSICINI**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 6
GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . . .	2
PAGANO ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	5

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

PAGANO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Parlamento con legge n. 127 del 1997, articolo 115, ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per la trasformazione dell'ISEF;

che in attuazione di tale delega il Governo ha emanato il decreto-legislativo n. 178 del 1998;

che tale decreto-legge prevede all'articolo 28, comma 3, che in «sede di prima applicazione i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti sono indicati nell'allegata tabella»;

che il predetto decreto legislativo prevede altresì all'articolo 5 che «il personale docente non universitario... mantiene a domanda le funzioni didattiche»,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di verificare perché tali indicazioni legislative non risultino attuate dall'Istituto Universitario Navale di Napoli. Tale fatto, se accertato, costituisce un presupposto negativo al fine del riconoscimento dei crediti formativi ai diplomati ISEF che intendono iscriversi al quarto anno della Facoltà di Scienze Motorie e conseguire la laurea; inoltre la mancata applicazione delle norme su riportate, non utilizzando il personale docente attualmente all'ISEF, disperde professionalità e lede il principio della continuità didattica richiamata spesso nelle Commissioni parlamentari e nel Consiglio dei ministri.

(3-04334)

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* Signor Presidente, con l'atto ispettivo in esame, la senatrice Pagano pone una serie di questioni connesse all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, prevista dal decreto legislativo n. 178 del 1998, emanato in applicazione della delega contenuta nell'articolo 17, comma 5, della legge n. 127 del 1997.

Contestualmente a tale istituzione, lo stesso provvedimento disciplina la trasformazione in facoltà o corsi di laurea, a seguito di convenzione con una università, degli Istituti Superiori di Educazione Fisica pareggiati (ISEF), già abilitati a rilasciare il diploma finale al termine di un corso di studi triennale.

L'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 178 del 1998 prevede, inoltre, che i regolamenti di ateneo disciplinino le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.

In particolare, dunque, l'onorevole interrogante, a quanto sembra emergere dal testo dell'interrogazione, intende riferirsi alle determinazioni adottate dall'Istituto universitario navale di Napoli per l'istituzione del predetto corso di studi e per il conseguimento del diploma di laurea da parte degli ex studenti ISEF.

Devo ricordare che il corso di laurea in scienze motorie dell'Istituto navale di Napoli è stato istituito in corrispondenza della trasformazione dell'ISEF pareggiato di Napoli.

La senatrice Pagano, a tale riguardo, sostiene che le indicazioni contenute nella normativa di riferimento non risultano attuate dall'Istituto navale. Peraltro, l'Istituto, al quale il Ministero ha chiesto di fornire elementi in proposito - e, considerati i tempi estremamente ristretti, quest'ultimo ha dovuto attenersi agli elementi forniti dal suddetto Istituto -, ha fatto pervenire, a firma del direttore amministrativo, le seguenti precisazioni che mi limiterò qui a richiamare.

In primo luogo viene affermato che la facoltà di scienze motorie ha deliberato il proprio ordinamento didattico tenendo conto della previsione normativa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 178, che stabilisce che, in sede di prima applicazione, i settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto stesso.

Il Ministero, in proposito, non può che prendere atto di quanto comunicato dall'Istituto; d'altra parte, ripeto, dal testo dell'interrogazione non è possibile evincere argomenti a sostegno di un eventuale presupposto negativo, dovuto alle deliberazioni della facoltà, nei confronti del riconoscimento dei crediti formativi dei diplomati ISEF che intendono iscriversi al quarto anno della facoltà di scienze motorie e conseguire la laurea. In effetti, il testo dell'interrogazione non ci offre elementi per poter svolgere deduzioni in senso contrario rispetto a quanto comunicato dall'Istituto medesimo.

Vero è che la stessa normativa prevede espressamente, ai fini del conseguimento della laurea da parte degli ex studenti e diplomati ISEF, la predisposizione delle modalità di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e la valutazione degli studi svolti da parte degli organi didattici della nuova facoltà, la quale pertanto può convalidare o meno gli esami già sostenuti presso gli ISEF pareggiati secondo l'anteriore ordinamento.

D'altra parte tale prerogativa, relativa al riconoscimento dei crediti formativi maturati, è attribuita agli organi didattici delle università in applicazione dell'autonomia loro riconosciuta dall'ordinamento.

Per quello che riguarda altre questioni indicate, se pur genericamente, nell'interrogazione, l'Istituto ha poi precisato che il comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze motorie, anche in considerazione della forte domanda proveniente dai diplomati ISEF, riconoscendo l'opportunità di attivare il corso integrativo per il conseguimento della laurea da parte dei diplomati ISEF previsto dal decreto ministeriale n. 509 del 15 gennaio 1999, nella seduta del 12 febbraio 2001 – in questo specifico le date hanno una qualche importanza – ha deliberato l'attivazione dei corsi integrativi in argomento ed ha altresì nominato la commissione incaricata di procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della suddetta delibera.

Viene così ad essere offerta – sulla base di quanto dichiarato dall'Istituto – agli ex studenti ISEF una ulteriore opportunità di conseguire la laurea, applicando appunto il disposto dell'articolo 5 del decreto ministeriale citato, il quale prevede a tal fine l'attivazione di specifici corsi da parte degli atenei interessati.

Quanto al rilievo sollevato dall'interrogante circa la mancata applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 5 del più volte citato decreto legislativo n. 178 del 1998 e riferita all'utilizzazione nel corso di laurea del personale docente già in servizio presso l'ISEF, l'Istituto comunica di aver indetto, con decreto rettorale n. 7 del 24 febbraio 2000, una selezione degli aventi diritto, secondo il dettato dell'anzidetto articolo 5, per la stipula di 16 contratti per l'insegnamento di teoria e metodologia del movimento umano e di 16 contratti per l'insegnamento di teoria e didattica degli sport di squadra.

Dopo il completamento delle relative procedure, è stato però possibile stipulare solo 8 contratti; pertanto, per il soddisfacimento delle attività didattiche, l'Ateneo è stato costretto – così dichiara la nota del direttore amministrativo dell'Istituto – a ricorrere a contratti al di fuori dell'ambito operativo dell'articolo 5.

Per il corrente anno accademico, la facoltà ha determinato, alla luce dell'attivazione degli insegnamenti del secondo anno, il fabbisogno complessivo di docenti ed ha deliberato una nuova procedura *ex* articolo 5 per la stipula di 34 contratti, procedura che risulta essere tuttora in fase di svolgimento.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, devo aggiungere che il Consiglio di Stato si è pronunciato, in merito al mantenimento da parte dei docenti ISEF delle funzioni didattiche presso le nuove facoltà, con parere reso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su un ricorso straordinario.

In proposito, il predetto consesso ha testualmente affermato che: «La condizione espressa con le parole: "tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento..."» – locuzione che figura nell'articolo 5 – «...rende evidente che il mantenimento delle fun-

zioni didattiche in questione non corrisponde ad un diritto soggettivo pieno degli interessati che lo domandino, bensì ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che deve essere esercitata in relazione agli obiettivi espressamente menzionati nell'inciso».

In relazione a quanto segnalato nell'interrogazione, a quanto comunicato dall'Ateneo e a quanto argomentato dal Consiglio di Stato, ritengo di poter concludere che, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, non sembrano sussistere violazioni di legittimità nell'operato dell'Istituto universitario navale di Napoli per quanto riguarda l'applicazione del decreto legislativo n. 178 del 1998.

Valutando la questione dal punto di vista sostanziale, ritengo però che sia possibile pervenire ad una diversa conclusione. Come è emerso anche nel corso del dibattito svoltosi in questa Commissione, che si concluse lo scorso 16 novembre con l'approvazione di una risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 18) alla quale il Ministero sta dando attuazione, il Governo non può non ribadire che ancora oggi l'attivazione di corsi (sia per quanto riguarda l'attivazione di corsi integrativi, sia per quanto concerne la previsione del quarto anno) per il conseguimento da parte dei diplomati ISEF della laurea quadriennale rappresenta una scelta impropria ed inopportuna, posto che dal gennaio 2000 è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 509 del 1999, recante il regolamento per l'autonomia didattica degli atenei, che istituisce e prevede la laurea triennale, oltre alla laurea specialistica di durata biennale.

Pertanto, non si comprende bene in base a quale logica si continuino ad impegnare sia gli studenti – sotto il profilo dello studio – sia risorse finanziarie per conseguire una laurea quadriennale che ormai è superata dal nuovo ordinamento degli studi.

Informo altresì che è in corso di elaborazione una direttiva da indirizzare agli atenei che affronterà queste problematiche proprio in attuazione della già citata risoluzione al riguardo approvata da questa Commissione.

PAGANO. Signor Presidente, prendo atto che il Sottosegretario ha giustamente e correttamente risposto sulla base delle notizie fornite dall'Istituto navale di Napoli.

Desidero tuttavia ricordare che nelle settimane scorse l'Assemblea nazionale degli studenti ha rilevato le irregolarità evidenziate nella mia interrogazione, in particolar modo con riferimento alla questione dei crediti formativi; in proposito è stato predisposto un documento che denuncia formalmente questa vicenda, in cui si sottolinea, tra l'altro, che solo 4 degli esami sostenuti sono stati convalidati senza che si sia tenuto conto dei crediti formativi acquisiti.

Al riguardo, mi sembra assai significativo il fatto che l'Istituto navale abbia emanato il 12 febbraio 2001 una ordinanza correttiva, evidentemente per recuperare una situazione che rischiava di diventare assolutamente insostenibile.

Nello specifico, per quanto riguarda la mancata stipula dei contratti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178, mi riservo di presentare al Governo una serie di documenti che dimostrano le difficoltà in tal senso determinatesi presso l'Istituto navale di Napoli.

Condivido infine l'opinione del Sottosegretario circa l'inopportunità di prevedere percorsi integrativi finalizzati al conseguimento della laurea quadriennale, un problema questo che mette in gioco tutta l'organizzazione del settore.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,30.*



